

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 7 del 8/09/2022

- Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022):
- Conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili
 - Pagamento bollo sulle fatture elettroniche
 - Semplificazione Esterometro

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di Abletech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti del presente materiale per scopi che esulano dall'attività commerciale relativa al software.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



In data 2 agosto 2022 il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022). Si evidenziano di seguito le disposizioni che impattano su conservazione digitale e fatturazione elettronica.

1. Conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili

Con il comma 2-bis dell'articolo 1 il Decreto aggiorna la normativa **fiscale** relativa alla conservazione digitale dei registri contabili (tipicamente costituiti da libro giornale, libro inventari, libro mastro, libro magazzino, registri IVA) tenuti con sistemi elettronici.

In particolare, l'articolo va a modificare l'art 7, comma 4-quater del DL 10 giugno 1994, n. 357, norma che regola la possibilità per l'impresa di tenere libri e scritture contabili con sistemi "informatici", in alternativa ai tradizionali supporti cartacei. A seguito dell'aggiornamento, il testo dell'articolo del DL n. 357 ora recita:

*"In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta **e la conservazione** di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto **sono, in ogni caso, considerate regolari** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o **di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza."*

Evidenziamo tuttavia una serie di aspetti normativi e giuridici da tenere in considerazione, che suggeriscono di proseguire nelle consuete modalità la conservazione digitale delle scritture contabili.

Riprendendo le prescrizioni in materia, ricordiamo infatti che il Codice Civile impone comunque alle imprese l'obbligo di loro tenuta e conservazione, ammettendo la possibilità che questo avvenga in modalità elettronica.

Gli articoli 2215-bis e 2220 del c.c. affermano:

Art 2215-bis: "I libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici ... qualora si opti per la tenuta della contabilità con strumenti informatici, i cennati obblighi di numerazione progressiva e vidimazione

vengono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato."

Art. 2220: "**Le scritture devono essere conservate per dieci anni** dalla data dell'ultima registrazione...

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".

Lo stesso articolo, inoltre, ribadisce la necessità di eseguire la conservazione di tali scritture attenendosi alle norme vigenti in materia di conservazione digitale.

In secondo luogo è da sottolineare la capacità della conservazione digitale di fornire garanzie di integrità e autenticità dei registri, in modo che questi possano, in caso di necessità, essere portati efficacemente in giudizio per la tutela dell'impresa che li ha prodotti.

Infatti, secondo l'art. 21bis del Codice Amministrazione Digitale, un documento informatico ha un'efficacia giuridica determinata dal grado di sicurezza, integrità ed immodificabilità che possiede, caratteristiche che possono essere conferite anche grazie al versamento in un sistema di conservazione a norma (vedi paragrafo 2.1.1 delle Linee Guida Agid sul Documento Informatico).

Di conseguenza l'imprenditore che avrà sottoposto le proprie scritture contabili ad un corretto processo di conservazione potrà proporre in giudizio tali documenti (vedi art. 2710 c.c.) avendoli dotati di attributi che ne garantiscano valore di prova dei dati e fatti processualmente rilevanti che vi sono registrati.

Mantenere semplicemente i registri contabili sui sistemi gestionali o salvarne una copia in Pdf memorizzandola su un qualche supporto sono operazioni che non offrono le predette garanzie, anche in considerazione della "instabilità" dei documenti informatici, dei rischi di alterazione, corruzione o perdita dei file e delle informazioni in essi contenute con conseguente compromissione della loro autenticità.

Segnaliamo che anche la recente risoluzione n.16/E del 28 marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate aveva ribadito che i registri contabili (tra cui libro giornale e libro degli inventari; scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali;

scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili, [...] registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) dovessero alternativamente

- essere stampati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi
- essere posti in conservazione digitale a norma entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, qualora si volessero mantenere esclusivamente in modalità elettronica.

La risoluzione richiama anche il Decreto Ministero Economia e Finanze del 17 giugno 2014, norma attualmente in vigore, che detta gli obblighi relativi ai documenti informatici rilevanti a fini tributari, la quale dispone che essi siano formati, tenuti e conservati nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile, dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle Linee guida vigenti in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici preservandone le caratteristiche di **immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità e garantendo la possibilità di ricercarli secondo una serie di metadati tra cui Denominazione, Codice Fiscale, Partita IVA, Data ed altri**. Tutti aspetti garantiti dal versamento in un sistema di conservazione a norma.

In mancanza di una corretta conservazione digitale effettuata entro i termini, in caso di richiesta degli organi ispettivi dovranno poi necessariamente essere prodotte le stampe di libri e registri, con ulteriore dispendio di risorse economiche e di tempo.

2. Pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche

I commi 4 e 5 dell'articolo 3 del DL 73/2022 introducono una novità negli adempimenti riguardanti il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Per le e-fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 viene incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché frazionandolo il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre.

Pertanto, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, il versamento può essere effettuato:

- entro il 30 settembre, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 5.000 euro
- entro il 30 novembre, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



Se, invece, gli importi dovuti per il primo e secondo trimestre sono superiori a 5.000 euro, i versamenti devono essere effettuati entro le scadenze ordinarie.

Nella tabella seguente sono indicati i termini previsti per il pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

	Scadenza versamento imposta di bollo dal 1° gennaio 2023
1° Trimestre	31 maggio (*) (**)
2° Trimestre	30 settembre (**)
3° Trimestre	30 novembre
4° Trimestre	28 febbraio dell'anno successivo
(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre	
(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre	

3. Esclusione dall' "Esterometro" degli acquisti fino a 5000 Euro non rilevanti ai fini IVA

L'articolo 12 del decreto Semplificazioni amplia i casi di esonero dall'obbligo di comunicazione telematica (Esterometro), previsto per i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate con clienti e fornitori. Secondo la norma infatti, tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5 mila euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Ricordiamo che l'articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, istitutivo dell'Esterometro, già escludeva da tale obbligo quelle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Quindi riassumendo, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



devono essere sempre trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne che nelle seguenti ipotesi:

- operazioni documentate da bollette doganali;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Come sempre, siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti.

ARRIVA

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

